

EMENDAMENTI PER LE FORZE DI POLIZIA E LE FORZE ARMATE SI INFILANO NELLA RIFORMA BRUNETTA



Almeno 20 senatori presentano, nella discussione sulla riforma Brunetta relativa alla produttività del lavoro pubblico, diversi emendamenti per le Forze di Polizia e Forze Armate. Mentre a Montecitorio si discute sul Riordino delle Carriere di Ascierto, che rischia di impantanarsi, al Senato un'altra proposta di riordino contenuta in emendamento potrebbe concretizzarsi a breve. Ecco gli emendamenti:

6.0.4

SALTAMARTINI, BOSCATTO, LAURO, SARO, SARRO, FAZZONE, BENEDETTI VALENTINI, MALAN, SAIA, BUTTI, ALLEGRINI, FERRARA, BIANCONI, DI STEFANO, CENTARO, MASSIDDA, TOMASSINI, CASELLI, MENARDI, MUSSO, COLLINO, TOTARO, CASOLI, SCARPA BONAZZA BUORA, D'AMBROSIO LETTIERI, FLUTTERO, VALDITARA, DELOGU, DE ECCHER, PISCITELLI, DE ANGELIS

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riformare gli ordinamenti dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, attraverso la valorizzazione delle professionalità, anche dei ruoli tecnici, e la semplificazione delle relative procedure, che consentano di migliorare l'efficienza e la funzionalità degli uffici e dei reparti in cui il personale interessato espleta i propri compiti istituzionali, tenendo anche conto dei processi di riqualificazione professionale che hanno interessato i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle modifiche intervenute in materia di accesso alla dirigenza pubblica, nonché, in quanto compatibili, dei principi e criteri di delega di cui alla presente legge finalizzati all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, attraverso il contestuale pieno riconoscimento delle specifiche peculiarità del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione dell'unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, fermo restando la dotazione organica complessiva dei due ruoli, anche prevedendo:

1) il possesso del diploma di scuola media secondaria superiore per l'accesso alla qualifica iniziale del nuovo ruolo;

2) l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente e qualifica e grado corrispondente attraverso un percorso di qualificazione e aggiornamento professionale con verifica finale, nonché l'eventuale mantenimento, per un'aliquota dei posti disponibili, del concorso o della procedura selettiva interna, riservati al personale con qualifica di agente scelto, assistente e assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con almeno due anni di anzianità;

3) l'introduzione di procedure agevolate per la progressione in carriera nel ruolo ispettori per il personale vincitore dei concorsi per l'accesso nel ruolo sovrintendenti indetti in data successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 e destinatario della previsione di cui all'articolo 13, primo comma, lettera *b)* numero 1), nonché la previsione di trattamenti economici compensativi a favore del personale del ruolo dei sovrintendenti e ruoli corrispondenti in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1;

b) revisione del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, anche prevedendo l'eventuale trasformazione in qualifica e grado della denominazione di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza – sostituto commissario e delle denominazioni e qualifiche corrispondenti;

c) revisione dei ruoli direttivi delle Forze di polizia e delle Forze armate, coerentemente con i processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche prevedendo:

1) l'istituzione di un nuovo ruolo direttivo, anche attraverso la contestuale soppressione dei ruoli diretti vi speciali e la riduzione della dotazione organica degli altri ruoli, al quale si accede, per almeno il cinquanta per cento della dotazione organica, attraverso concorso pubblico riservato a cittadini in possesso del diploma di laurea adeguato alle funzioni da svolgere e, per la restante parte, attraverso concorso interno riservato al personale con qualifica apicale del ruolo degli ispettori e ruoli corrispondenti, in possesso del medesimo titolo di studio, fermi restando, nella fase transitoria, l'accesso al nuovo ruolo direttivo del personale con qualifica apicale del ruolo degli ispettori, anche senza il predetto titolo di studio, in possesso degli altri requisiti già previsti per l'accesso ai corrispondenti ruoli direttivi speciali;

2) l'eventuale introduzione di meccanismi di adeguamento dei trattamenti economici correlati all'anzianità nel ruolo analoghi a quelli già previsti per il personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e ruoli corrispondenti;

d) revisione dei ruoli dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate coerentemente con la nuova disciplina dell'accesso alla dirigenza pubblica, con specifico riferimento ai titoli di studio previsti in relazione alle professionalità richieste, anche prevedendo:

1) l'unificazione del ruolo dei commissari con quello dei dirigenti, nonché di quelli corrispondenti della Polizia di Stato, fermo restando l'ordinamento gerarchico, attraverso la ridefinizione delle qualifiche e delle rispettive dotazioni organiche, nonché la valorizzazione delle funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, confermando le medesime modalità già previste per l'accesso al ruolo dei commissari, attraverso concorso pubblico, assicurando altresì, l'accesso, per un'aliquota riservata non superiore al venti per cento dei posti disponibili, anche al personale del nuovo ruolo direttivo in possesso del medesimo titolo di studio;

2) l'adeguamento dei ruoli dirigenziali delle altre Forze di polizia e delle Forze armate attraverso l'eventuale riconoscimento dirigenziale, ovvero il trattamento economico corrispondente, anche al personale in possesso di titoli analoghi a quelli che consentono l'accesso alla dirigenza pubblica, ovvero di titoli e professionalità corrispondenti, assicurando, comunque, l'allineamento economico con il personale di cui al n. 1;

3) l'aggiornamento dei meccanismi di rideterminazione annuale dei trattamenti economici, anche attraverso l'eventuale introduzione di un procedimento negoziale per gli aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale interessato, con procedure e modalità coerenti con quelle di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tenendo conto delle peculiarità anche rappresentative del personale interessato;

e) assicurare la funzionalità delle diverse Forze di polizia e delle Forze armate, nonché l'armonizzazione ordinamentale ed economica degli ordinamenti interessate dal

processo di riforma, anche attraverso la previsione di interventi perequativi di carattere economico, compresi quelli una tantum, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale;

f) adeguare la corrispondenza funzionale e tra il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate e quello del restante pubblico impiego, in relazione ai processi di riqualificazione professionale del personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della modifica della disciplina prevista per l'accesso alla dirigenza pubblica;

g) assicurare l'invarianza della spesa, salvo quanto previsto dai commi 1 e 4, anche attraverso la rideterminazione o riduzione delle dotazioni organiche e delle qualifiche e gradi e la rimodulazione dei trattamenti economici già previsti per il personale interessato, compresi quelli correlati all'anzianità di servizio e alla valorizzazione dirigenziale, nonché il ricorso alle risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale dei ruoli dirigenziali delle Forze di polizia e delle Forze armate.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 sono adottati su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole e forestali, se non proponenti e sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessato, perché esprimano il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema di decreto, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine di cui ai commi 1, alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati affinché esprimano il proprio parere. Si procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può emanare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità, anche nell'ambito di eventuali finanziamenti iscritti annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanzia pubblica e in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico finanziaria».

6.0.1

GASPARRI, BOSCIETTO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati alla specificità di *status* e d'impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale";

b) Il comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), del presente articolo, pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.5

SALTAMARTINI, PISCITELLI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASELLI, DE ECCHER, VALDITARA, BIANCONI, COLLINO, BUTTI, SAIA, TOTARO, CASOLI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Dopo, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è aggiunto il seguente:

"3. È riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze di polizia e delle Forze Armate, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti mediante il ricorso e la previsione di risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Tali risorse sono corrisposte sulla base dei procedimenti di cui al presente decreto legislativo"».

6.0.2

NESPOLI, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per

i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e correlati impieghi in attività usuranti. Tale condizione è oggetto di specifica tutela sul piano normativo, economico, pensionistico e previdenziale nel contesto degli interventi ordinamentali del settore pubblico. Agli effetti di cui ai precedenti periodi, oltre all'impiego di tutte le risorse destinate ai periodici rinnovi contrattuali del comparto sicurezza e difesa, in ragione della citata specificità, saranno individuate risorse aggiuntive e la definizione delle norme connesse ai profili giuridici, economici, pensionistici e previdenziali dello stesso personale.».

6.0.3

GASPARRI, BOSCIETTO, SALTAMARTINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e correlati impieghi in attività usuranti.».

6.0.12

DEL VECCHIO, SCANU, PINOTTI, AMATI, SERRA, SIRICANA, GASBARRI, NEGRI, PEGORER

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia)

1. In considerazione dei compiti peculiari delle Forze armate e delle Forze di polizia per la tutela delle Istituzioni democratiche e la salvaguardia dell'ordine, della pace e della sicurezza interna ed esterna e in relazione agli obblighi, alle limitazioni di diritti e ai requisiti di efficienza operative che sono conseguentemente previsti per gli appartenenti agli stessi organismi, è riconosciuta al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia la specificità della funzione svolta e del ruolo rivestito, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego.

2. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2009 è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione pari a 200 milioni di euro, da ripartire mediante negoziazione e contrattazione con le rappresentanze del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché con le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile. La ripartizione delle risorse di cui al presente comma viene rideterminata annualmente dal Governo, d'intesa con le stesse rappresentanze e organizzazioni sindacali.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 200 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2009, si provvede mediante il corrispondente incremento, da disporre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo sull'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

6.0.6

SALTAMARTINI, PISCITELLI, TOMASSINI, DE ANGELIS, FLUTTERO, CASELLI, DE ECCHER, VALDITARA, BIANCONI, COLLINO, BUTTI, SAIA, TOTARO, CASOLI, SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

***(Specificità del personale operativo
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)***

1. Dopo l'articolo 34, primo comma, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è inserito il seguente:

"1-bis. È riconosciuta la specificità del ruolo e della funzione del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante il ricorso e la previsione di risorse annualmente destinate dal bilancio dello Stato e dalle leggi finanziarie ai miglioramenti retributivi del personale interessato. Tali risorse sono corrisposte sulla base dei procedimenti di cui al presente decreto legislativo"».